



Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto: Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Danimarca – EGF/2023/004 DK/Danish Crown

Codice della proposta: COM (2024) 35 final del 29.02.2024

Codice interistituzionale: 2024/0044 (BUD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Premessa: finalità e contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi causati da globalizzazione, trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, digitalizzazione o automazione, ecc..

Le regole applicabili ai contributi finanziari del FEG sono stabilite nel Reg. (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che abroga il Reg. (UE) n. 1309/2013.

Il 6 dicembre 2023 la Danimarca ha presentato la domanda EGF/2023/004 DK/Danish Crown relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito dei casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Danish Crown in Danimarca.

La domanda riguarda 692 lavoratori espulsi dal lavoro, presso l'impresa Danish Crown (Danish Crown A/S) e due imprese di fornitori e di produttori a valle. L'impresa principale opera nel settore economico classificato alla divisione 10 della NACE revisione 2 (Produzione di prodotti alimentari). Gli esuberi presso l'impresa principale hanno avuto luogo nella regione di livello NUTS 2 Nordjylland (DK05).

La Proposta di decisione in oggetto, relativa alla domanda EGF/2023/004 DK/Danish Crown è l'atto attraverso il quale la Commissione europea (Ce) ha concluso che, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del Regolamento (UE) 2021/691, sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

L'intervento rispetta il principio di attribuzione, essendo un'applicazione del Reg (UE) 2021/691 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Poiché gli obiettivi del Regolamento FEG non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e si limita ad intervenire e regolare quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti dallo stesso (cfr. considerato 49 del Reg. 2021/691).

In particolare, le autorità danesi hanno confermato che le misure che ricevono un contributo finanziario del FEG non riceveranno contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione e che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati integra il normale sostegno fornito dagli uffici pubblici per l'impiego finanziato da altri fondi nazionali o dell'UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto per il periodo 2021-2027 gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO₂, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

L'attuazione delle misure della domanda in oggetto risulta urgente nell'ottica di rispondere tempestivamente alla situazione di emergenza nella quale si trovano i lavoratori in esubero dell'impresa Danish Crown e dei due fornitori. Non è urgente in relazione alle esigenze dell'Italia, fatto salvo il fatto che analoghe richieste di intervento potranno essere presentate dall'Italia.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'atto legislativo in oggetto è conforme all'interesse nazionale in quanto non prevede svantaggi per l'interesse nazionale. Di contro anche l'Italia potrebbe presentare analoghe proposte di intervento per le quali si auspica l'approvazione in sede di Consiglio da parte degli altri Stati Membri.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Nella proposta di decisione la Commissione europea ha recepito i contenuti della domanda di cofinanziamento presentata dalla Danimarca.

A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso, in conformità di tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG. Sulla base delle FAQ pubblicate dalla Ce nel 2021 (in particolare, la FAQ n. 9.5) non possono essere inserite informazioni complementari dopo che sia stata conclusa l'attività di valutazione dei servizi della Ce e adottata una proposta per il Parlamento europeo e il Consiglio di mobilitazione del FEG.

C. Valutazione d'impatto
1. Impatto finanziario
Non si prevede un impatto finanziario per l'Italia.
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
La proposta di Decisione non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali.
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
Nell'attuazione dell'intervento non sono coinvolte amministrazioni pubbliche italiane.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
Non sono previsti impatti sulle attività dei cittadini e delle imprese italiane.

Altro

--



Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Danimarca – EGF/2023/004 DK/Danish Crown

Codice della proposta: COM (2024) 35 final del 29.02.2024

Codice interistituzionale: 2024/0044 (BUD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
COM (2024) 35 final del 29.02.2024	Il progetto di atto legislativo COM (2024) 35 final del 29.02.2024 discende dal Reg. (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 e dalla domanda presentata dalla Danimarca – EGF/2023/004 DK/Danish Crown.	Natura primaria o secondaria della norma: la Decisione discende dalla EGF/2023/004 DK/Danish Crown presentata dalla Danimarca. Non sono previsti oneri finanziari. Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale. Non si prevedono oneri amministrativi aggiuntivi, poiché l'attuazione dell'intervento non coinvolge amministrazioni italiane. Non si prevede necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria.